

CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali
Servizio Verde e Arredo Urbano
Tel. 011/6401 473 - fax 011/6401 334

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE AREE VERDI COMUNALI
2014**




CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Moncalieri, Settembre 2013

**Il Responsabile
del Procedimento**
(Arch. Stefano ROSSI)

**Il Direttore
dell'Esecuzione del contratto**
(Arch. Stefano ROSSI)



INDICE

PARTE a) GENERALE

- art.1 - Contratto
- art.2 - Corrispettivo – adeguamento prezzi
- art.3 - Oneri per la sicurezza
- art.4 - Durata
- art.5 - Modalità d'esecuzione
- art.6 - Referenti dell'appalto
- art.7 - Garanzie d'esecuzione del contratto
- art.8 - Penali
- art.9 - Condizioni e termini di pagamento
- art.10 - Collaudo/verifica di conformità
- art.11 - Obblighi e responsabilità del contraente
- art.12 - Polizza di assicurazione per danni d'esecuzione e responsabilità civile
- art.13 - Cessione di contratto di credito-subappalto
- art.14 - Risoluzione del contratto-risarcimento del danno
- art.15 - Fonti del contratto
- art.16 - Brevetti e diritti d'autore
- art.17 - Spese, imposte e tasse
- art.18 - Trattamento dati
- art.19 - Foro competente

PARTE b) SPECIALE

- art.20 – Oggetto dell'appalto
- art.21 – Forma ed ammontare dell'appalto
- art.22 – Localizzazione degli interventi e mezzi minimi richiesti
- art.23 – Affidamento
- art.24 – Estensione della prestazione
- art.25 – Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
- art.26 – Penalità, controversie e risoluzione del contratto
- art.27 – Verifica di conformità
- art.28 – Pagamenti
- art.29 – Revisione prezzi
- art.30 – Elezione del domicilio legale
- art.31 - Obblighi ed oneri a carico dell'impresa
- art.32 - Norme antinfortunistiche e richiami in materia di sicurezza dei lavori
- art.33 - Modalità di coordinamento fra aziende – gestione delle interferenze delle attività lavorative
- art.34 – Subappalto
- art.35 – Informativa per il trattamento dei dati personali

PARTE a) GENERALE

Art.1. CONTRATTO

Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa un contratto avente ad oggetto **il servizio di Manutenzione Ordinaria delle Aree Verdi comunali anno 2014.**

Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto in caso di servizi e forniture o dal direttore dei lavori in caso di opere.

Art.2. CORRISPETTIVO – ADEGUAMENTO PREZZI

Il corrispettivo del presente appalto è fissato in € _____ al netto dell'iva sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dal contraente, già soggetto aggiudicatario.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica e continuativa dovrà essere operata la revisione periodica del prezzo sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione del servizio ai sensi dell'art.115 del D.lgs. n.163/2006.

Art.3. ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza, come si evince dall'allegato DUVRI, sono determinati in € **1.635,00=** IVA esclusa. Il relativo importo sarà liquidato a favore del contraente a dimostrazione della messa in opera degli apprestamenti e delle opere atte a garantire l'esecuzione dell'appalto in condizioni di sicurezza.

Il pagamento sarà effettuato, in un'unica soluzione, nei termini indicati al successivo articolo 9.

Art.4. DURATA

L'appalto avrà durata di **365 giorni (o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale)** decorrenti dalla data indicata sul contratto.

Ove previsto dal capitolato speciale d'appalto, parte b), il responsabile del procedimento ovvero, nei casi in cui il D.P.R. n. 207/2010 ne preveda tassativamente la nomina, il direttore dell'esecuzione del contratto per gli appalti di servizi e forniture o il direttore dei lavori per gli appalti d'opera redigerà, in contraddittorio con il contraente ed in doppio esemplare, apposito **verbale di avvio dell'esecuzione del contratto** (per i contratti di servizi e forniture), o **verbale di consegna** (per i contratti di lavori) contenenti, a seconda della natura della prestazione, gli elementi indicati agli artt.154 (per i contratti di lavori) e 304 (per i contratti di forniture e servizi) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art.5. MODALITA' D'ESECUZIONE

L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

Art.6. REFERENTI DELL'APPALTO

Il contraente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore interessato alla stipula del presente contratto, che ha individuato quale Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto l'arch. Stefano ROSSI.

Art.7. GARANZIE D'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- 3) l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006 determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% del predetto iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente (si rimanda agli artt.123, 129-136, 143, comma 2, 235, 268, 324 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).

Il garante resterà obbligato fino all'emissione del certificato di esecuzione generale.

Art.8. PENALI

In conformità agli artt. 145, per gli appalti di lavori, e 298, per gli appalti di forniture e servizi, del D.lgs. n.207/2010 sarà applicata una penale in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art.136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

Art.9. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario **entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture**. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.

In ottemperanza all'art.3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all'Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.

In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.

Si demanda al capitolato speciale d'appalto-parte speciale, nei casi consentiti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione e la conseguente disciplina di dettaglio dei pagamenti in acconto in relazione all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Art.10. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA'

Il capitolato speciale, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, definisce le attività di verifica volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o siano state eseguite a regola d'arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.

Art.11. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere.

Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Moncalieri da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.

Art.12. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI D'ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE.

Ai sensi dell'art.125 del DPR.207/2010, così come sancito dall'art.129, comma 1, del D.lgs.163/06, l'esecutore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni d'esecuzione e la responsabilità civile.

La somma assicurata, così come sancito nel bando di gara, dovrà essere pari all'importo del contratto, fatta salva l'indicazione superiore, appositamente e specificatamente motivata.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della predetta somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

Art.13. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art.116 del D.Lgs.163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell'esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall'art.117 del D.Lgs.163/2006.

I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell'importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art.118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.

Art.14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è altresì risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell'art.3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).

Art.15. FONTI DEL CONTRATTO

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato speciale/Parte a) "Generale", dalle specifiche contenute nella parte b) "Speciale", dalle disposizioni del codice civile, dal D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n.207/2010.

Art.16. BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.

Art.17. SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.

Art.18. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 i dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art.7, 8 e 9 del predetto D Lgs.196/2003.

Art.19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.

*** **

PARTE b) SPECIALE

Art.20 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni occorrenti per l'Ordinaria Manutenzione di: giardini - parchi - aiuole spartitraffico - rotatorie - banchine verdi - aree cani (escluse le disinfezioni) - campi gioco bimbi (esclusi gli attrezzature ludiche), compresi gli arredi fissi e mobili di pertinenza delle suddette aree - allestimenti floreali realizzati in fioriera e in aiuole - aree verdi in uso a plessi scolastici o pertinenziali ad edifici pubblici - alberate radicate nei parchi e nei viali cittadini.

Il dettaglio dei servizi di cui sopra viene meglio specificato all'art. 2. - DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO della RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA.

L'impresa aggiudicataria sarà altresì impegnata ad eseguire, qualora venga chiesto, alle stesse condizioni, gli interventi di ripristino del verde pubblico manomesso da Enti, Società e Aziende private e Civici Settori Tecnici.

Alle singole prestazioni, verranno applicati i prezzi riportati nell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della **Regione Piemonte Edizione Dicembre 2012, della Città di Torino 2011-2012-2013 e dell' Elenco Prezzi Assoverde 2010-2012** oltre a quelli allegati riportati nell'Elenco Prezzi.

Altri servizi per i quali il D.E. (Direttore dell'Esecuzione del contratto per conto della Amministrazione) stabilisca la liquidazione in economia, verranno contabilizzati applicando le tariffe della manodopera di cui al Contratto Nazionale di Lavoro, al quale sono iscritte le maestranze della Ditta.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato anche i seguenti allegati:

Allegato 1) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) ELENCO PREZZI

Allegato 4) ELENCO AREE

Allegato 5) COSTO DEL PERSONALE

Art.21 – FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 365 giorni (o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale), per un importo a base di gara di Euro 114.067,48 soggetti a ribasso d'asta oltre IVA 21% pari ad Euro 23.954,17 ed Euro 1.635,00 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA 21% pari ad Euro 343,35 per complessivi Euro 140.000,00.

Costo del personale.

Ai sensi della L. 98/2013 l'incidenza percentuale della manodopera è evidenziata per ogni singola voce di elenco prezzi nell'allegato 5 "Costo del personale".

In fase di contabilità, il ribasso d'asta verrà applicato esclusivamente sulla quota parte del costo del personale composta da "spese generali e utile d'impresa".

Il D.E. provvederà ad applicare eventuali disposti normativi sopravvenuti prima della stesura degli atti contabili, che modifichino le condizioni precedentemente esposte in merito ai costi del personale.

Art.22 - MEZZI D'OPERA - ATTREZZATURE RIFERITE AGLI INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE, MEZZI DI TRASPORTO, OPERAI, SQUADRE OPERATIVE.

La dotazione minima di operai richiesta è di n° sei operai suddivisi in due squadre indipendenti.

La Ditta deve garantire, qualora richiesto dal D.E., durante le ferie estive e le vacanze natalizie e pasquali la presenza di almeno due squadre di operai composte da almeno due operai ciascuna, al fine di poter garantire comunque il proseguimento dei lavori.

Quanto sopra, avuto riguardo agli obblighi particolari che incombono alle imprese in dipendenza di quanto richiesto al successivo art. 31 del presente Capitolato.

La Ditta aggiudicataria dovrà avere nelle sue disponibilità, o essere in grado di fornire qualora fosse loro richiesto entro le 24 ore dalla richiesta, fatto salvo quanto previsto dalla pronta reperibilità (art.31.1), i seguenti mezzi d'opera, efficienti e dotati di personale per la loro guida e organizzati per affrontare le specifiche esigenze, fatte salve le attrezzature minime essenziali (guanti, maschere e tutti i dispositivi protezione individuale), per il normale servizio di manutenzione del verde.

Elenco attrezzature	
Mini escavatore, minimo HP20	n. 1
Escavatore con benna frontale da cm 0,500	n. 1
Pala meccanica cingolata o gommata (HP 50 -100)	n. 1
Autobotte di capacità non inferiore a mc 4	n. 1
Pala meccanica gommata con retroescavatore (HP 80)	n. 1
Autocarro cabinato portata fino a q.17	n. 1
Autocarro ribaltabile oltre ql 80	n. 1
Autocarro dotato di gru idraulica portata almeno q. 4	n. 1
Motocoltivatore non inferiore a 8 HP	n. 1
Motosega a catena non inferiore a cm 45	n. 2
Decespugliatore a disco o a filo di nylon	n. 3
Reciprocatore a disco	n. 1
Motocompressore min. 2000 l.	n. 1
Martello demolitore	n. 1
Gruppo elettrogeno, minimo 5,5 Kw	n. 1
Gruppo utensili elettrici vari	n. 1
Saldatrice elettrica min. 5,5 Kw	n. 1
Tagliasiepi con lama non inferiore a cm 45	n. 2
Motofalciatrice non inferiore a 8 HP	n. 2
Tosatrice a lama rotante con taglio oltre cm 50 con raccoglitore	n. 3
Tosatrice a lama rotante con taglio da cm 50 con raccoglitore	n. 3
Trattore non inferiore a 75 HP attrezzato a richiesta del D.E. con trinciasocchi, fresa, cippatrice, radiprato, radiprato autocaricante, carotatrice per rimozione ceppaie	n. 1
Trattore non inferiore a 100 HP attrezzato con braccio snodato, portante una trinciatrice o radiprato per lo sfalcio dell'erba o degli arbusti infestanti lungo le scarpate	n. 1
Autocarro o trattore (omologati ISPELS) dotati di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello o di una piattaforma portaoperatore di altezza pari a quella delle alberate presenti	n. 1
Carotatrice per la rigenerazione di tappeti erbosi	n. 1
Erogatrice idonea a spargere soluzioni anticrittogamiche e/o insetticidi	n. 1

La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, a proprie cure e spese le caratteristiche tecniche delle attrezzature meccaniche messe a disposizione per l'effettuazione del servizio di ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto nelle Prescrizioni Tecniche.

In caso di difformità da quanto richiesto nel presente Capitolato **si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione previo incameramento della cauzione** a titolo di risarcimento danni.

In tal caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare i servizi al secondo miglior offerente.

Nel caso in cui si rendesse necessario eseguire ulteriori servizi ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell'appalto o in alternativa l'Elenco Prezzi **Assoverde 2010-2012** o della **Città di Torino 2011-2012-2013** o l'Elenco Prezzi della **Camera di commercio di Cuneo 2009** per i costi attinenti la Sicurezza; in difetto i prezzi da utilizzarsi dovranno essere formulati utilizzando la procedura prevista dall'art. 163 del D.P.R. 207/2010, da analisi delle lavorazioni, con applicazione dei prezzi elementari degli elenchi di cui sopra.

I nuovi prezzi saranno contenuti in apposito verbale sottoscritto dalle parti ed approvato dal Responsabile del Procedimento.

Art.23 – AFFIDAMENTO

Il servizio è affidato nel rispetto delle vigenti norme di cui al Dlgs.n.163/2006 e s.m.i., mediante il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica/procedura aperta, ai sensi degli artt.54 e 55 del D.lgs.163/06.

Art.24 – ESTENSIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare eventuali risorse finanziarie aggiuntive per richiedere un ulteriore incremento della prestazione contrattuale ricompresa nel medesimo lotto, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'art.311 DPR 207/2010.

A tal fine l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il limite del 20% dell'importo contrattuale e senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativa alle nuove prescrizioni. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino, a carico dell'esecutore, maggiori oneri.

Nel caso in cui la variazione delle prestazioni superi un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art.25 - GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art.11, comma 9, del D.lgs 163/06, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in caso di comprovata urgenza attraverso apposito provvedimento che indichi, in concreto, i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

La consegna del servizio dovrà comunque avvenire non oltre 45 gg. dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redigerà apposito **VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE**, conformemente alle indicazioni di cui agli artt.303 e 304 del DPR.207/2010.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, nelle more dell'espletamento della nuova gara, stabilire una proroga tecnica per un periodo, non superiore ad ulteriori mesi sei, alle medesime condizioni previste dal cennato capitolato.

Art.26– PENALITÀ ,CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione di quanto già definito all'articolo 8 si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l'applicazione di una sanzione, nella misura predefinita dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale:

- a. nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione nell'esecuzione dei servizi per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei servizi (da accertarsi con verbale);

- b. al ritardo nelle singole scadenze dei vari ORDINATIVI emessi dal D.E. ovvero per parti dello stesso;
- c. in caso di sospensione dei servizi. Qualora l'appaltatore sospendesse di sua iniziativa la prestazione dei servizi per oltre 10 giorni consecutivi, l'Amministrazione ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;
- d. mancato inizio del Servizio nel giorno prescritto dall'Ordinativo;
- e. mancanza del numero minimo di operai, di mezzi d'opera o di squadre operative richiesti dall'art. 22;
- f. conferimento agli stabilimenti autorizzati di prodotti di risulta non compatibili con il D.Lgs. 22/97 come meglio descritto all'art. 31.4;
- g. insufficiente qualità del servizio reso, verificato in base alle specifiche di cui alla Relazione tecnica illustrativa;
- h. danni prodotti alle essenze arboree, alle aree prative, od all'arredo in genere;
- i. insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza).

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Ad integrazione invece di quanto disposto dal precedente articolo 14, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- j. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- k. abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- l. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m. indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti ed indifferibili" non programmabili e richiesti dal D.E. con particolare Ordine di Servizio;
- n. mancato inizio del servizio trascorsi 10 giorni dalla consegna;
- o. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.92, co.1 lett.e), del D.lgs. n.81/2008;
- p. mancata esecuzione delle forniture, gravi difetti nell'effettuazione dei servizi richiesti, ovvero l'utilizzazione di materiali diversi da quelli richiesti nel presente Capitolato speciale

Art.27 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il presente appalto sarà soggetto a VERIFICA DI CONFORMITÀ al fine di accertare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto.

La verifica di conformità sarà avviata entro 20 gg. dall'ultimazione delle prestazioni ad opera del direttore dell'esecuzione del contratto e sarà conclusa non oltre 60 gg dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Della verifica di conformità è redatto PROCESSO VERBALE contenente le indicazioni di cui all'art.319 del DPR 207/2010.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ quando risulta che l'esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali inserendo nel medesimo gli elementi di cui all'art.322, comma 1, del DPR 207/2010.

Il CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ viene trasmesso per accettazione all'impresa esecutrice, la quale dovrà firmarlo nel termine di 15gg dal ricevimento dello stesso.

Art.28 - PAGAMENTI

Ad integrazione di quanto già indicato al precedente art.9, si precisa che all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento del servizio, di importo netto non inferiore a Euro 80.000,00= (Euro ottantamila).

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del SALDO delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato, o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della relativa fattura al protocollo generale del Comune, previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

In ogni caso, conformemente a quanto disposto dall'art.4, comma 3 del DPR.207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante, del CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA', previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Art.29 - REVISIONE PREZZI

A specificazione di quanto già indicato all'art.2, si precisa che al contratto relativo al presente appalto, si applicherà un adeguamento del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'acquisizione del servizio sulla base dei dati di cui all'art.7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.

Nel caso di impossibilità di reperire i dati relativi ai costi pubblicati dall'Osservatorio dei contratti pubblici o dal Ministero delle Infrastrutture (mancato funzionamento, ritardo, ecc...) oppure in carenza di dati specifici forniti dall'ISTAT, per determinare il valore dell'adeguamento prezzi sarà necessario attenersi all'indice ISTAT FOI quale limite massimo per l'adeguamento dell'importo contrattuale.

I prezzi, pertanto, potranno essere aggiornati a decorrere dall'inizio del secondo anno di svolgimento del servizio, su richiesta motivata della ditta aggiudicataria, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per i 12 mesi precedenti.

Art.30 - ELEZIONE DEL DOMICILIO LEGALE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal D.E. o dal R.U.P., a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente comma.

Art.31 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre a tutte le prestazioni occorrenti alla esecuzione materiale dell'appalto, saranno a carico dell'Impresa:

31.1 - PRONTA REPERIBILITÀ IN ORARIO LAVORATIVO E NEI GIORNI FERIALE

La pronta reperibilità, in caso di eventi eccezionali o di pericolo grave, sarà assicurata dal contraente per rimozione di elementi pericolosi, abbattimento piante e quant'altro ritenuto necessario dall'Ufficio tecnico, per tutti i giorni lavorativi, **nell'orario previsto 8.00 – 16.30**, della durata dell'appalto.

Alla consegna del servizio l'Appaltatore dovrà indicare i mezzi tecnici, (telefono - cerca persone - telefono mobile - segreteria telefonica - e-mail), cui intende avvalersi per essere raggiunto dalla

chiamata che sarà inviata da personale incaricato (D.E., R.U.P., Dirigente Settore Gestione Infrastrutture, Piantone Polizia Municipale, addetti Pronto Intervento).

L'appaltatore dovrà garantire un servizio di segreteria telefonica (con numero fisso o cellulare) funzionante 24 ore su 24 dotato anche di linea telefax, ai quali sia possibile inviare ed impartire i relativi "ordini".

Dovrà inoltre essere conservato un apposito registro (debitamente vidimato dal D.E.) di annotazione delle richieste di intervento. Per ogni richiesta dovranno essere indicati i seguenti estremi:

REPORT CHIAMATE A SEGUITO DELLA REPERIBILITA' COMUNALE	
<i>n°ordine</i>	
<i>data di chiamata</i>	
<i>ora di chiamata</i>	
<i>nominativo di chi inoltra la richiesta</i>	
<i>luogo di richiesta dell'intervento</i>	
<i>tipologia dell'intervento richiesto</i>	
<i>nominativo delle persone o delle squadre a cui viene affidato l'intervento</i>	
<i>data di intervento</i>	
<i>ora di inizio intervento</i>	
<i>ora di fine intervento</i>	
<i>descrizione dell'intervento eseguito</i>	

31.2 - PROCEDURE PER LA CONSEGNA E LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO

1. I servizi devono essere consegnati con la redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto in conformità alle prescrizioni dell'art. 304 del DPR 207/2010, controfirmato dal D.E. e dall'esecutore entro 15 giorni dalla approvazione del contratto.

L'appaltatore deve consegnare al D.E. copia del Piano di Sicurezza di cui all'Art. 32, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in particolare di disporre del documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell'articolo 17 del suddetto D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'atto di formale designazione del Responsabile di Cantiere deve essere recapitato al D.E. prima dell'inizio del Servizio.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs 81/2008 può, con specifico atto motivato, autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ed in caso di comprovata urgenza.

Trascorsi 10 giorni dal verbale di avvio dell'esecuzione del contratto senza che l'Appaltatore abbia iniziato la prestazione, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto descritto all'Art. 14.

Entro 15 giorni dalla richiesta formale e comunque entro 30 giorni dall'avvio dell'esecuzione l'Appaltatore deve documentare al D.E. gli estremi dei versamenti agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi, oltre a tutti i dati riferiti alla Ditta ed al personale, utili per una corretta gestione del servizio.

2. L'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al D.E., il quale procede subito alle necessarie verifiche in contraddittorio e redige apposito certificato di verifica di conformità, che sarà sottoscritto dalle parti.
3. L'Appaltatore non ha diritto al recesso dal contratto né ad alcun rimborso qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
4. Le prestazioni dovranno svolgersi ad andamento lineare e costante per tutta la durata del periodo contrattuale. Per ciò che concerne lo sfalcio dell'erba, l'impresa dovrà seguire scrupolosamente il cronoprogramma trasmesso all'atto dell'avvio dell'esecuzione del contratto, fatte salve indicazioni diverse ricevute dal D.E.
5. Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni del D.E. (scritte o verbali) in modo che rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale e nella Relazione tecnica illustrativa, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
6. L'esecuzione delle prestazioni deve essere coordinata secondo le prescrizioni del D.E..
7. L'Appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
8. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione delle prestazioni nei modi che riterrà più opportuni, fermo restando l'osservanza delle eventuali disposizioni tecniche impartite dal D.E. per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Il D.E. potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei servizi senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal D.E..
9. La valutazione delle prestazioni sarà redatta a misura; la contabilizzazione avverrà a misura con le modalità previste dal presente Capitolato speciale, nel rispetto del contratto principale.
10. La contabilizzazione delle prestazioni a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Ai sensi della L. 98/2013 l'incidenza percentuale della manodopera è evidenziata per ogni singola voce di elenco prezzi nell'allegato 5 "Costo del personale". Il ribasso d'asta verrà applicato esclusivamente sulla quota parte del costo del personale composta da "spese generali e utile d'impresa" e stabilita pari al 24,30%.
11. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i documenti contabili e i brogliacci, il D.E. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
12. Per i servizi da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni dettate dal Responsabile di Procedimento.
13. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura (es. riparazione giochi bimbi, forniture di particolari concimi o fitofarmaci, ecc.), si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del D.E., per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove

necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

14. Qualora la Città, per tramite il D.E., disponesse varianti al contratto di servizi in corso ai sensi dell'articolo 311 del RG, queste dovranno essere accettate dall'appaltatore con apposito atto sottoscritto nel rispetto delle condizioni del contratto.
15. L'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni e specifiche contenute nel presente Capitolato.
16. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza il D.E. potrà respingere i materiali con motivazione scritta alla Ditta appaltatrice.

31.3 - DISPOSIZIONI SULL'ORDINE E SULLA DURATA DEI LAVORI

Tutte le prestazioni e le provviste da eseguirsi, saranno di norma eseguiti in seguito alle istruzioni formulate dal D.E. nel verbale di avvio dell'esecuzione corredate dove necessario, da più precise indicazioni, anche verbali, occorrenti per la loro regolare esecuzione.

Le Imprese dovranno iniziare le prestazioni ordinate entro il più breve tempo possibile, ed in ogni caso non oltre le quarantotto ore dall'ordine di esecuzione; le prestazioni dovranno essere condotte impiegando un sufficiente numero di operai e di mezzi d'opera attenendosi esattamente alle prescrizioni del D.E.

Nei casi di assoluta urgenza, l'ordine di esecuzione dei servizi e delle provviste potrà essere dato verbalmente o telefonicamente, salvo a tradurlo al più presto per iscritto.

In tali eventualità l'intervento delle Imprese dovrà essere immediato, anche di notte: a tal fine le ditte dovranno disporre di un sufficiente numero di operai fidati e capaci, sempre reperibili, nonché di una adeguata scorta di materiali per l'impiego immediato.

Le Imprese non potranno accampare scusanti di sorta per eventuali ritardi sull'inizio e sull'ultimazione dei servizi ordinati.

31.4 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO STABILIMENTI AUTORIZZATI

Contestualmente allo sfalcio dell'erba, le aree verdi con l'esclusione dei percorsi pavimentati, viali, stradini, ecc. dovranno essere ripulite dai rifiuti presenti ed i materiali raccolti dovranno essere depositati negli appositi contenitori stradali o in quelli presenti nei giardini, nell'eventualità di rifiuti ingombranti, inquinanti o pericolosi dovrà essere segnalato il caso al D.E.

Qualora la Ditta non ottemperi alla pulizia preventiva delle aree verdi ed ai prodotti di sfalcio, la Città non riconoscerà il costo di smaltimento che sarà applicato dal centro di raccolta autorizzato.

Tale onere sarà a completo carico dell'Appaltatore oltre alla applicazione delle sanzioni previste al comma successivo.

Negli impianti autorizzati dovranno essere conferiti esclusivamente prodotti provenienti dalle operazioni inerenti alla manutenzione del verde cittadino (Rifiuti biodegradabili codice CER 200-201 derivanti da manutenzione aree verdi). Tali prodotti dovranno essere "omogenei" cioè non mescolati tra loro (sfalcio, foglie, residui di potatura, cippati, ramaglie, tronchi di diametro fino a cm 25).

In particolare non dovranno assolutamente essere conferiti rifiuti ingombranti od inquinanti, così come sancito dal D.Lgs. 5-2-1997 n° 22 (Decreto Ronchi).

Nel caso in cui la Ditta per comprovata negligenza conferisca un prodotto "sporco" non autorizzato, su segnalazione della Direzione del centro di raccolta autorizzato, il D.E. comminerà le sanzioni di cui ai precedenti articoli 8 e 26.

Il D.E. potrà effettuare verifiche e controlli sul campo, a campione, per accertare la corretta applicazione delle procedure suddette.

Prima dell'inizio delle prestazioni il D.E. comunicherà alla Ditta, con Ordine scritto, la località di smaltimento dei rifiuti.

Sono comunque da escludersi tutti i materiali inquinanti per i quali sarà adottata la procedura prevista dalle leggi vigenti.

Qualora la Ditta non ottemperi alle disposizioni suddette, la Città non riconoscerà i maggiori oneri che ne deriveranno, e questi ultimi ricadranno interamente a carico dell'Appaltatore, senza escludere la facoltà del D.E. di applicare le sanzioni previste al comma successivo del presente Capitolato.

31.5 - SANZIONI

Il D.E. potrà applicare una sanzione di importo non inferiore a EURO 250,00 nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del Servizio nel giorno prescritto dall'Ordinativo;
- b) mancanza del numero minimo di operai, di mezzi d'opera o di squadre operative richiesti dall'art. 4;
- c) conferimento agli stabilimenti autorizzati di prodotti di risulta non compatibili con il D.Lgs. 22/97 come meglio descritto al comma 31.4;
- d) insufficiente qualità del servizio reso, verificato in base alle specifiche di cui alla Relazione tecnica illustrativa;
- e) danni prodotti alle essenze arboree, alle aree prative, od all'arredo in genere;
- f) insufficiente conduzione del cantiere (mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree interessate, grave intralcio alla viabilità e/o disagio prodotto all'utenza).

Le sanzioni verranno applicate con deduzione dall'importo delle singole fatturazioni.

Dopo n° 3 sanzioni il D.E. potrà disporre la rescissione del contratto.

Art.32 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORI

1. Non ricadendo i cantieri oggetto del presente appalto tra quelli descritti all'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, non è stata necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
2. Nel caso che, in corso d'opera, per alcune lavorazioni il cantiere ricada in una delle fattispecie di cui all' art. 90 del D.Lgs. 81/2008, la Città provvederà alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva ed alla predisposizione di un piano di sicurezza e coordinamento ad hoc per il particolare tipo di intervento da realizzare, prevedendo gli eventuali oneri della sicurezza speciali, ove necessario.
3. Le tipologie di lavoro previste nel presente appalto non appartengono inoltre alle categorie di cui all'allegato XI del D.Lgs 81/2008. I rischi per ogni fase lavorativa, se si adottano gli opportuni accorgimenti, dovrebbero essere notevolmente ridotti. Sarà compito dell'appaltatore redigere il piano di sicurezza sostitutivo e il piano di sicurezza operativo da applicarsi nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell' art. 131 comma 2 lettera b) e c) del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. Gli interventi manutentivi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali sia particolari e relative allo specifico servizio affidato, vigenti in materia di prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro.
4. La responsabilità dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione e protezione spetta all'appaltatore, che la esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione in relazione agli obblighi che gli derivano quale datore di lavoro, e tramite azioni di coordinamento ed organizzative tra l'Impresa e i lavoratori autonomi o di altre imprese subappaltatrici e l'applicazione del piano di sicurezza, integrato dalle misure che il responsabile della sicurezza riterrà di adottare in fase di esecuzione dell'opera.
5. Prima dei lavori l'appaltatore dovrà informare e formare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, in materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione, che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.
6. Prima di recingere il cantiere o posizionare attrezzature, l'appaltatore, il direttore tecnico e l'assistente di cantiere, dovranno partecipare con il D.E. ad una riunione operativa per l'esame preliminare delle problematiche di prevenzione e protezione inerenti l'apertura del cantiere.
7. L'appaltatore sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di Legge, di contratto per quelle specifiche che egli abbia stabilito. L'appaltatore è inoltre tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera di sollevamento e di trasporto in proprietà o a nolo siano conformi alla normativa vigente e

vengano sottoposti alle scadenze previste dalla Legge o periodicamente secondo le norme della buona tecnica, alle revisioni, manutenzione e controlli della loro efficienza ed affidabilità.

8. Ai sensi dell'art.131 del DLGS n. 81/2008, l'appaltatore è tenuto a depositare **entro 30 giorni dall'aggiudicazione**, e comunque prima della consegna dei lavori:
 - a) **un proprio piano di sicurezza sostitutivo** del piano di sicurezza e di coordinamento con i contenuti minimi specificati nell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008, qualora il Comune non sia tenuto alla presentazione del piano stesso ai sensi del suddetto decreto;
 - b) **un proprio piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).
9. Ai sensi dell'art.131, co.3, del DLGS, il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
10. L'appaltatore attraverso il responsabile della sicurezza dell'Impresa garantisce l'esatta e corretta applicazione del Piano di sicurezza.
11. Le ripetute violazioni del piano da parte dell'appaltatore potranno comportare l'immediata interruzione dei lavori per colpa dell'Impresa, il suo allontanamento dal cantiere, fino alla comunicazione scritta della Ditta sugli avvenuti adeguamenti ed ammende di importo pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale per ogni singola violazione contestata e verbalizzata. Le sanzioni comminate saranno applicate con deduzione dell'importo dal conto finale.
12. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.33 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO FRA AZIENDE – GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

1. L'obiettivo prioritario è evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori dell'azienda appaltatrice e quelli dell'azienda Comune di Moncalieri o lavoratori di altre aziende in appalto.
2. Nel caso in cui più aziende appaltatrici e/o lavoratori autonomi operino contemporaneamente, ciascun Datore di Lavoro deve informare circa i rischi che l'attività della sua azienda può comportare sugli altri lavoratori e deve sorvegliare che vengano rispettate le misure di protezione e prevenzione previste per ciascuna attività specifica svolta dai propri lavoratori.
3. Qualora l'attività richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimento delle lavorazioni per motivi di sicurezza, l'azienda appaltatrice è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare l'ambiente circostante.
4. Nel caso in cui in una determinata area di lavoro, per la presenza di più imprese o per altra causa, si dovesse ritenere necessario eseguire lavorazioni di natura diversa, si dovrà effettuare una apposita verifica onde poter accertare la compatibilità delle stesse, ai fini della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.
5. Nel caso che le interferenze riguardino lavorazioni della stessa azienda sarà l'azienda stessa a farsi carico direttamente dei problemi di sicurezza nascenti da detta situazione predisponendo le necessarie misure di prevenzione da concordare con l'azienda Comune di Moncalieri.
6. Nel caso che le interferenze riguardino più imprese, le stesse saranno esaminate presso l'azienda Comune di Moncalieri in apposita riunione alla quale parteciperanno tutte le figure in materia di sicurezza coinvolte nella criticità dovuta alle attività interferenti.
7. Nel caso che la esecuzione dei lavori di cui trattasi sia giudicata compatibile "de facto" o in subordine alla predisposizione di ulteriori e specifiche misure di prevenzione, le stesse dovranno essere prese dall'azienda che crea la situazione di rischio.

8. Le misure di sicurezza individuate come sopra dovranno essere portate a conoscenza di tutte le altre imprese interessate all'interferenza e solo quando dette misure saranno ritenute idonee da tutte le imprese interessate le stesse potranno essere messe in atto.
9. Di tali misure dovrà essere stilato un esauriente rapporto che farà parte del presente piano di sicurezza per le lavorazioni interferenti.
10. Nel caso non si possa addivenire ad una decisione unanime da parte delle imprese interessate, sarà il datore di lavoro dell'azienda Comune di Moncalieri, sulla base del programma lavori esistente, a determinare quale lavorazione dovrà essere sospesa per non pregiudicare la incolumità fisica dei lavoratori e degli utenti.
11. Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.
12. Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati per quelle attività di interferenza tra le lavorazioni dell'azienda appaltatrice e quelle dell'azienda Comune di Moncalieri così come chiarito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la quale specifica che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, le scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali gli alunni ed anche il pubblico esterno. **Per la stima dei costi si rimanda al D.U.V.R.I. all'uopo predisposto preventivamente alla fase di appalto.**

Art.34 - SUBAPPALTO

Ad integrazione di quanto già contenuto nell'art.13, si precisa che il subappalto è consentito salvo richiesta e presentazione di relativa documentazione ai sensi dell'art.118 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 170 del DPR 207/2010.

Esso verrà autorizzato solo per la quota parte del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il subappalto compiuto in assenza dei requisiti fissati dalla legge è causa di risoluzione del contratto. L'Ente appaltante NON intende corrispondere direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei servizi dagli stessi eseguiti. Pertanto, l'appaltatore, sarà obbligato a trasmettere all'Ente appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate dal subappaltatore o dal cottimista entro il predetto termine, l'Ente appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.

ART.35 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ad integrazione di quanto già indicato all'art.18 si precisa che i dati conferiti dal concorrente verranno trattati per le finalità previste dal bando (la scelta del concorrente, la successiva stipulazione e gestione del contratto) per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti.

I soggetti o le categorie ai quali i dati potranno essere comunicati sono:

- il personale dell'Amministrazione responsabile dei procedimenti finalizzati alla scelta del contraente ed alla successiva stipulazione e gestione del contratto;
- altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al garante;
- i componenti delle commissioni giudicatrici.

Alcuni dei dati conferiti potranno essere diffusi mediante pubblicazioni di atti e graduatorie.
